

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

La Commissione d'Appello

in persona del Presidente

Nel procedimento per Revisione n. 1/2002, radicato ad istanza del Procuratore Federale Avv. Francesco Di Matteo, avverso la sentenza della C.G.D. 9-10 luglio 1999 a carico dei sigg. Giovanni CANTAMESSA (tesserato FASI 4481), Luigi COLO' (tesserato FASI 2858) ed Andrea GENNARI DANERI (tesserato FASI 3549)

VISTI

- il Ricorso per Revisione proposto dal Procuratore Federale del 16 maggio 2002;
- la preliminare istanza di sospensione dell'esecuzione della pena della radiazione dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana ex-art. 30, I co., lett. i) R.G. FASI, comminata ai Sigg. Cantamessa, Colò e Gennari Daneri, con sentenza C.G.D. del 9-10 luglio 1999;
- l'art. 28, IV co., R.G. FASI;
- gli atti del procedimento n. 1/1999 C.G.D.

RITENUTI

- prima facie la manifesta fondatezza di almeno alcuni dei motivi di fatto e di rito esposti nell'istanza di revisione de quo;
- il provvedimento sanzionatorio della radiazione non proporzionato agli addebiti contestati (peraltro in maniera del tutto superficiale, incompleta e, soprattutto, non provata) ai Sigg. Giovanni Cantamessa, Luigi Colò ed Andrea Gennari Daneri ed, altresì, gravemente lesivo della dignità morale e sportiva dei tesserati stessi

P.Q.M.

DISPONE **l'immediata sospensione** dell'efficacia della sentenza della Commissione di Giustizia e Disciplina del 9-10 luglio 1999;

e per l'effetto

ORDINA **l'immediata reintegrazione** dei sigg. Giovanni CANTAMESSA (tesserato FASI 4481), Luigi COLO' (tesserato FASI 2858) ed Andrea GENNARI DANERI (tesserato FASI 3549) nei diritti di tesserati FASI. Dispone, altresì, che detto provvedimento sia comunicato a cura della Segreteria agli interessati, al Procuratore Federale, agli Organi Federali

periferici, all’Affiliato presso il quale il tesserato è iscritto, al Presidente federale, nonché a tutti gli Affiliati FASI.

Salva ed impregiudicata ogni decisione nel merito, il presente provvedimento, che ha efficacia immediata, deve ritenersi valido fino alla data di svolgimento dell’udienza avanti la Commissione d’Appello che sarà celebrata entro il 31 maggio 2002, previa opportuna convocazione degli interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e seguenti R. G. FASI.

Così deciso in Bologna il 22 maggio 2002.

Il Presidente
Commissione d’Appello FASI
(Avv. Sara Paganelli)